

Codice A1707B

D.D. 7 ottobre 2021, n. 864

PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID 19) bando 2020 - Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 bando 2021 - Specificazioni.



ATTO DD 864/A1700A/2021

DEL 07/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID 19) bando 2020 - Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 bando 2021 - Specificazioni.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della

Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020, recepita con DGR n. 20 - 1505 del 12 giugno 2020;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;

vista la D.D. n. 524 del 30.07.2020 con cui è stato approvato il bando 2020 relativo alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" del PSR 2014-2020;

tenuto conto che il bando per l'anno 2020 della Operazione 4.1.1 è stato emanato a fronte della situazione di crisi eccezionale verificatasi a seguito dell'epidemia da Coronavirus, ed era limitato, in modo da assicurare rapidità di esecuzione degli investimenti, ad interventi attuati da aziende agricole singole finanziando tipologie di investimento (quali quelle finalizzate allo stoccaggio, alla trasformazione, alla vendita diretta e alla consegna a domicilio dei prodotti) che meglio hanno potuto permettere alle aziende agricole di mitigare le conseguenze dell'impatto della epidemia;

preso atto che il sopra citato bando per l'anno 2020 della Operazione 4.1.1 prevede che:
"Una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso relative al miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità, che attivino le Operazioni 4.1.1 e/o 4.1.2; e non può pertanto presentare una nuova domanda di sostegno fino a quando la precedente non è conclusa (avvenuta presentazione della domanda di accertamento finale / liquidazione a saldo ovvero rinuncia alla precedente domanda)";

preso atto che con D.D. n. 700 del 09.08.2021 è stato approvato il bando Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" (cosiddetto "pacchetto giovani") per l'anno 2021 in considerazione dell'approssimarsi della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei sostegni e premi erogati che ARPEA dovrà presentare alla Unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3;

tenuto conto che l'impedimento ad avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso, previsto dal bando 2020 della operazione 4.1.1, può penalizzare i giovani agricoltori che intendono insediarsi, aderendo al bando 2021 del Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1, subentrando a titolari di aziende agricole esistenti già beneficiari del bando 2020 della operazione 4.1.1 e la cui domanda non sia ancora conclusa (avvenuta presentazione della domanda di accertamento finale / liquidazione a saldo ovvero rinuncia alla precedente domanda);

considerato che il citato bando Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" (cosiddetto "pacchetto giovani") per l'anno 2021 di cui alla D.D. n. 700 del 09.08.2021 non pone alcuna limitazione alla possibilità di accesso ai giovani che si insediano subentrando a titolari di aziende agricole esistenti già beneficiari del bando 2020 della operazione 4.1.1 e la cui domanda non sia ancora conclusa e rilevando quindi che sussiste una difformità tra i due bandi cui è opportuno porre rimedio allineando le disposizioni dei due bandi medesimi;

ritenuto pertanto di ammettere al bando 2021 del Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 anche i giovani agricoltori che subentrano a titolari di aziende agricole esistenti già beneficiari del bando 2020 della operazione 4.1.1 e la cui domanda non sia ancora conclusa (avvenuta presentazione della domanda di accertamento finale / liquidazione a saldo ovvero rinuncia alla precedente domanda);

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- vista la l.r. n. 7/2001;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento al bando di cui alla D.D. n. 700 del 09.08.2021 - Programma integrato costituito dalla attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" (cosiddetto "pacchetto giovani") per l'anno 2021:

- di disporre la possibilità di partecipare al bando anche ai giovani agricoltori che subentrano a titolari di aziende agricole esistenti già beneficiari del bando 2020 della operazione 4.1.1 di cui alla D.D. n. 524 del 30.07.2020 e la cui domanda non sia ancora conclusa (avvenuta presentazione della domanda di accertamento finale / liquidazione a saldo ovvero rinuncia alla precedente domanda);
- di limitare al solo bando 2020 della operazione 4.1.1 di cui alla D.D. n. 524 del 30.07.2020 (emanato a fronte della situazione di crisi eccezionale verificatasi a seguito dell'epidemia da Coronavirus) la precedente disposizione in quanto riferito ad una limitata tipologia di investimenti attuati da aziende agricole singole al fine di permettere la mitigazione delle conseguenze dell'impatto della epidemia.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci